

Codice A1705A

D.D. 16 aprile 2018, n. 450

Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno della misura 11 "Agricoltura biologica" - operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni di produzione biologica" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 14-6738 del 13.04.2018

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

in particolare l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE)1305/2013, che prevede impegni aventi durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

in particolare l'art. 17 del reg. (UE) 809/2014 che dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 n. 652/2014.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Viste, inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 che approva la modifica del PSR della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 della Commissione;

la decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione;

la deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1 dicembre 2017 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017) 7435 del 31 ottobre 2017;

la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018) 1288 del 26.02.2018;

considerata l'operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" della sottomisura 11.2, misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la deliberazione n. 14-6738 del 13.04.2018 recante come oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno che nel primo anno costituiscono anche domande di pagamento) ai sensi della misura 11 "Agricoltura biologica", operazione 11.2.1 del PSR 2014-2020" mediante la quale la Giunta ha stabilito:

- la presentazione di nuovi impegni giuridici destinando a favore della citata operazione 6 milioni di € trovanti copertura finanziaria per la quota regionale (pari ad euro 1.023.840,00 (17,064%) unico onere a carico del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Piemonte) con l'impegno n. 7/2019 di €27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 (Missione 16 Programma 1),
- l'adozione dei criteri di selezione sottoposti all'esame del Comitato di sorveglianza del PSR nella riunione plenaria del 26-27/11/2015, come modificati dal verbale dell'1/2/2016;

preso atto, inoltre, che la DGR n. 14-6738 del 13.04.2018 al punto 7 del dispositivo demanda alla Direzione regionale agricoltura Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per la sua attuazione, tenendo

conto di una serie di condizioni e delle scadenze previste dal reg. (UE)809/2014 per la presentazione delle domande di pagamento e delle eventuali domande di modifica;

previsto di dare seguito alla DGR prima indicata adottando la procedura per l'approvazione del bando per l'assunzione dei nuovi impegni ai sensi della Misura 11 sottomisura 11.2, operazione 11.2.1 sotto forma di bando allegato alla presente determinazione;

tenuto conto, in tema di procedure per la presentazione e trasmissione delle domande della medesima misura, della Determinazione del Direttore di Arpea n. 81 in data 19/04/2016 che detta le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla campagna 2018;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore regionale competente e/o dall'Arpea per le parti di competenza.

Ritenuto di approvare i modelli di domanda di sostegno (e di pagamento) e le procedure informatiche, così come predisposti ed integrati nel Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) deputato alla gestione delle misure del PSR 2014-2020.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in applicazione della deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 14-6738 del 13.04.2018 che ha stabilito, tra l'altro, la presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno), ai sensi della misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisura 11.2, operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" del PSR 2014-2020 ed in particolare in applicazione del punto 7 del dispositivo:

- 1) di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituente il bando con le condizioni per la presentazione e le disposizioni applicative per le domande di sostegno della Misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisura 11.2, operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" articolate nel modo seguente:

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

PARTE II – DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEGLI IMPEGNI

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

2) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpea per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Il Responsabile del Settore
dott. Mario Ventrella

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e, nella versione vigente, approvato con Decisione C(2018) 1288 del 26.02.2018

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 Agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

OPERAZIONE 11.2.1 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Bando n° 1/2018

INDICE

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI	4
DEFINIZIONI	4
RISORSE	5
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	6
BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)	6
OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	6
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	7
PARTE II - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEGLI IMPEGNI	8
Descrizione del tipo di intervento	8
Condizioni di ammissibilità/esclusione	8
Criteri di selezione.....	9
Impegni	10
Elementi di riferimento (Baseline)	11
Durata.....	13
Entità del premio annuale.....	13
Cumulabilità e compatibilità con la misura 10 e le altre misure.....	15
ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO	16
TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI	16
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	17
DOMANDA DI SOSTEGNO.....	17
Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno.....	17
DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA	17
INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA	18
CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO	19
Posta Elettronica Certificata (PEC).....	19
Domande veritiere, complete e consapevoli.....	19

Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno	21
Domande presentate in ritardo	21
Fasi successive alla presentazione di una domanda iniziale di sostegno	22
Domanda di modifica	22
Rinuncia o ritiro parziale (Comunicazione)	23
Errori palesi (richiesta di correzione)	24
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (richiesta di riconoscimento)	24
DOMANDE DI PAGAMENTO IN ANNI SUCCESSIVI	25
PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE	25
COMPETENZE	25
SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	27
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	27
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	27
GESTIONE DELLE GRADUATORIE	28
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO) E CONTROLLI	28
CLAUSOLA DI ELUSIONE	34
REQUISITI PER IL PAGAMENTO	34
MODALITA' DI PAGAMENTO	34
RIESAMI/RICORSI	35
SANZIONI NAZIONALI	36
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	36
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	36
TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	36
PUBBLICAZIONI PREVISTE	37
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI	38
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	39

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore attivo:** come definito dall'art. 9 del reg. (UE) 1307/2013, dagli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dall'art.3 del DM n.6513/2014, dall'art. 1 del DM 1420/2015 e dall'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h));
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera

1 Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

FINALITÀ

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.) consiste nell'insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità dovuto al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline ad alta vocazione viticola) aumenta la naturalità dell'ambiente anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale,
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva mediante la regolamentazione dell'uso di macronutrienti e fitofarmaci,
- utilizza la fertilità naturale del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali migliorando così il tenore in sostanza organica del suolo) e in caso di allevamento del bestiame impiega i prodotti ottenuti con metodo biologico.

La misura mediante le pratiche descritte e gli impegni delle sottomisure 11.1 e 11.2, contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi e partecipa, inoltre, al perseguimento della priorità trasversale "Innovazione" in campo agricolo in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Essa contribuisce positivamente alla crescente domanda di beni pubblici da parte della società consistenti in qualità dell'acqua, dell'aria, funzionalità del suolo, paesaggi agricoli, vitalità rurale, salubrità dei cibi, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

In Piemonte per evitare il ritorno all'agricoltura convenzionale da parte delle aziende che già adottano il regime biologico, viene sostenuto il mantenimento delle pratiche biologiche mediante il presente bando.

RISORSE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 11, Sottomisura 11.2, Operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica) è fissata complessivamente in 6 milioni di €.

La dotazione è comprensiva delle 5 annualità previste dalla durata dell'operazione.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e

- 17,064% a carico dei fondi regionali.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, **entro le ore 23:59:59 di martedì 15 maggio 2018.**

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)

I beneficiari sono agricoltori attivi, associazioni di agricoltori attivi che si impegnano volontariamente a realizzare gli impegni della sottomisura.

Gli agricoltori devono essere in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e della circolare di Agea Area coordinamento n. ACIU.2016.121 del 1.03.2016.

La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la banca dati dell'Organismo pagatore nazionale (Agea) e/o dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuta per tutto il periodo di impegno.

L'ammissibilità dei gruppi di agricoltori attivi deriva dal potenziale di tali gruppi di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi a pratiche di agricoltura biologica su maggiori superfici o aree connesse e può svolgere un ruolo significativo nella fornitura di beni pubblici ambientali.

Alle domande vengono applicati criteri di selezione che attribuiscono punteggi specifici, indicati nel paragrafo omonimo *Criteri di selezione* della Parte II. A seguito dell'applicazione di tali punteggi verrà stilata una graduatoria delle domande di sostegno.

OGGETTO DEL SOSTEGNO

Adesione volontaria agli impegni

La Misura 11, sottomisura 11.2 operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo per una durata di 5 anni.

La produzione biologica realizzata e mantenuta ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei

confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti

a) dalla CONDIZIONALITÀ:

- disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. al Titolo VI, Capo I;
- recepimento nazionale per il 2018 con Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/01/2018 ;
- attuazione regionale con provvedimenti assunti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale;

b) dai CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

- disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
- disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015,

c) dai REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM 1867 del 18.01.2018;
- declinati a livello regionale nella Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017;

d) dalla registrazione individuale degli animali.

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (greening). Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.²

ATTENZIONE: Il rispetto di tutti gli obblighi di base illustrati nel paragrafo *Elementi di riferimento (Baseline)* sono condizioni per percepire interamente i premi.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti per la Misura 11 previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013³ e sono riportati nel paragrafo *Entità del premio annuale* dell'operazione.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

² Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., articolo 48.

³ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

PARTE II - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEGLI IMPEGNI

Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 11.2 con l'unica operazione esistente 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica* prevede un sostegno per coprire i maggiori costi che le aziende biologiche continuano a sostenere anche dopo i primi 3 anni di adesione al citato regime di produzione.

Gli impegni di mantenimento delle pratiche e dei metodi di produzione biologica (sanciti dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 recante modalità di applicazione e dal reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi) devono essere assunti sull'**intera SAU aziendale**, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati.

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all'allevamento biologico. La densità degli animali allevati (ai sensi del Capo II del reg. (CE) 889/2008) non deve superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.

Il sostegno per il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica può essere concesso per 5 anni con possibilità di proroghe annuali.

L'operazione 11.2.1 – *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica* agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
11.2.1	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da almeno 3 anni.

I requisiti di cui al punto 1) viene verificato tramite le informazioni risultanti agli Organismi pagatori Agea e/o Arpa.

I requisiti di cui ai punti 2) e 3) vengono verificati mediante l'applicativo ABIO del sistema informativo regionale (SIAP).

In particolare il requisito del punto 2) si considera soddisfatto mediante l'esistenza di una notifica di inizio attività "trasmessa" (anche seguita da eventuali notifiche di modifica) sul sistema informativo Abio almeno 3 anni precedenti e di un documento giustificativo, redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012, in corso in validità, rilasciato dall'OdC prescelto al beneficiario.

Il compimento di 3 anni (o più) ai fini dell'ammissibilità al presente bando viene verificato in riferimento all'elenco 2017 degli operatori biologici (e a ritroso almeno su due anni precedenti).

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Requisito minimo per beneficiare del sostegno della produzione biologica: al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, *non vengono concessi* pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è *inferiore a 250 €*, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio attribuibile al criterio
Zone rurali ad agricoltura intensiva e aree urbane e periurbane	Si applica la classificazione del territorio regionale come da PSR	Zone rurali ad agricoltura intensiva	7
		Aree urbane e periurbane	5
Aree protette (parchi e riserve naturali) e Aree Natura 2000 (Direttiva uccelli e habitat)		E' riconosciuto il punteggio se almeno il 25% della SAU soggetta all'impegno ricade in tale zona	11
Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile		E' riconosciuto il punteggio se la SAU soggetta all'impegno contiene (in toto o in parte) le zone di salvaguardia individuale come aree circolari di 200 m. di raggio intorno ai punti di captazione ad uso idropotabile. In particolare viene attribuito il punteggio alle particelle catastali i cui centroidi ricadono in una zona di salvaguardia	6
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari		E' riconosciuto il punteggio se almeno il 25% della SAU soggetta all'impegno ricade in tale zona	10
Zone vulnerabili da nitrati		E' riconosciuto il punteggio se almeno il 25% della SAU soggetta all'impegno	6

di origine agricola		ricade in tale zona	
Gruppi di agricoltori			5

A parità di punteggio verrà data priorità alle associazioni di agricoltori biologici e se vi fosse ancora parità tra due o più domande esse verranno ordinate secondo la data di nascita del titolare della domanda dal più giovane al più anziano.

Impegni

Il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica (regolamenti (CE) n.834/2007 e n.889/2008) in caso di adesione all'operazione 11.2.1 deve avvenire su tutta la SAU (superficie agricola utilizzata) con la possibilità di esclusione dei corpi aziendali separati. Gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi.

Si considerano come corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall'applicazione del regime di agricoltura biologica nell'ambito della presente operazione:

- > i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- > i terreni che, come richiesto dal PSR:
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);
 - appartengono a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee;
 - i fruttiferi e la vite.

Gli impegni sono i seguenti:

1. Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati
2. Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
3. Rotazione pluriennale delle colture
4. Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche
5. Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica
6. Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.

7. Regolazione *volontaria* delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Gli impegni prevedono di:

- sottoporre a **regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del **controllo funzionale** previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale e comunque almeno una volta entro il 15 marzo del quinto anno di impegno.

Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par. A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR. Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto e comunque entro il 15 marzo del quinto anno di impegno.

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.

Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

8. Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità. Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.

9. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)

10. Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri.

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.2.1.

Elementi di riferimento (Baseline)

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 25.01.2017 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre; CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme; CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto

immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteria per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari : Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014) ; Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti : Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R).

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE). In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale (con inizio l'11/11/2017) con eventuale possibilità di proroga annuale.

Entità del premio annuale

Impegni operazione 11.2.1 “Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica”:

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	700
Noce e castagno ⁴	350
Riso	450
Altri seminativi	350
Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60
Colture per l’alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	350

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l’obbligo di richiedere le superfici aziendali nell’ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo “Colture per l’alimentazione animale” può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell’alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili in conversione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Colture non ammesse

Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.

Non sono ammessi a premio gli orti e i frutteti familiari, i cui prodotti sono destinati all’autoconsumo.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

Non sono ammessi i *pascoli su cui è praticato l’alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale)*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l’operazione 10.1.9 della Misura 10.

⁴ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Costi non ammessi

I costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con i pagamenti di cui alla presente sottomisura/operazione.

Cumulabilità e compatibilità con la misura 10 e le altre misure

Il sostegno dell'operazione 11.2.1 può essere cumulato sulla medesima superficie con le operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁵. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure viene riportata nella tabella sottostante. Nelle colonne non vengono riportate le operazioni o misure non cumulabili.

	10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE				10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO - COMPATIBILI		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI *		MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA		MISURA 13
	IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				AZIONI		AZIONI		SOTTOMISURE	13.1.1
		Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommergione invernale della risaia	Erbalo da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	Convers. seminativi in foraggiere permanenti	Diversificaz. Culturale in aziende maicicole	Interramento immediato di effluenti	Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	11.2 - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	CLASSE DI PREMIO IMPEGNO FACOLTATIVO Zootecnia biologica
11.2.1 MANTENIMENTO degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
CLASSE DI PREMIO IMPEGNO FACOLTATIVO Zootecnia biologica					C	C	C	C	C		C

* Cumulabilità valida per l'operazione 10.1.5 se già esiste una domanda in corso di impegno (Per tale operazione non sono previste domande di sostegno nel 2018).

⁵ articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

Nei casi in cui la Misura 11, operazione 11.2.1 venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi ad entrambe.

Nel caso in cui si intenda aderire anche ad impegni delle operazioni della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” cumulabili con l’operazione 11.2.1, occorre verificarne l’attivazione nel bando 2018 della Misura 10 (se nuova adesione) e presentare una domanda specifica ai sensi di quest’ultima Misura.

Oltre all’impegno di base, non è consentita l’adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi (ad es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite, ecc.) per motivi di indisponibilità finanziaria dell’operazione 10.1.1 sulla quale andrebbero a gravare i pagamenti di tali impegni aggiuntivi facoltativi.

ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, gli aumenti di superficie in corso di impegno potranno essere oggetto di sostegno *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE)807/2014, l’estensione dell’impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell’azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell’ambito dell’azienda del beneficiario (in considerazione dell’eccezione all’intera SAU a causa di colture diverse dei corpi separati). Anche a seguito dell’aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

La domanda di pagamento viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l’impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell’impegno stesso. Se l’azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l’adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell’azienda. Se l’adeguamento non risulta possibile, l’impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell’impegno stesso.⁶

Per il cessionario vale il rispetto delle condizioni di cui all’art. 8 del reg. (UE) 809/2014.

I terreni oggetto di trasferimento, rispetto ai quali il subentrante ha intenzione di proseguire gli impegni del cedente, verranno inseriti in una domanda presentata dal subentrante entro il termine

6 Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., articolo 47, paragrafo 3

ultimo per la presentazione delle domande di pagamento fissato dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e di anno in anno comunicato.

La domanda di pagamento viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al sostegno e ricevere il premio è necessario presentare:

- una domanda di sostegno il primo anno dell'impegno, avente durata quinquennale e
- una domanda di pagamento in ogni anno di impegno.

Nel primo anno di impegno la domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento.

I beneficiari ammessi al sostegno dovranno presentare la domanda di pagamento nei successivi anni di impegno entro i termini fissati dalle disposizioni che verranno approvate e rese note nei prossimi anni.

DOMANDA DI SOSTEGNO

Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Per l'anno 2018 i possessori dei requisiti possono presentare una domanda di sostegno per accedere ai benefici dell'operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica della Misura 11 "Agricoltura biologica" prevista dal PSR della Regione Piemonte.

E' fatto obbligo al richiedente di:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA);
- aver aggiornato il Piano colturale aziendale (definito anche Piano di coltivazione) all'interno del fascicolo aziendale, come stabilito all'art. 9 par.3 del decreto MiPAAF prot. 162 del 12/01/2015;
- l'allineamento delle superfici dichiarate con la notifica di attività biologica (realizzabile a mezzo di variazioni o di rettifiche alla notifica);
- compilare la consistenza zootecnica, ove esistente e necessario.

Il fascicolo aziendale deve essere stato correttamente validato ai fini della presentazione della domanda e deve riportare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'azienda.

L'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

I CAA sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte, sono accreditati dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e svolgono tale servizio a titolo gratuito.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA

L'art. 17, par. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie debbano essere basate su strumenti geospaziali.

Nella campagna 2018, il 100% delle domande deve essere presentato in modalità grafica.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nel l'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono aver compiuto le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentate dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla.

La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di sostegno (e di pagamento) Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17, par. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'art. 5, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante. Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

2) Dichiarare la superficie:

a) Sulla base della "superficie calcolata" il beneficiario deve:

b) Confermare la stessa, o;

c) Rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1).

La "superficie calcolata" dal sistema e confermata dal beneficiario è considerata come la "superficie dichiarata".

3) Aggiunta di informazioni:

a) Nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguono sulla stessa area (ad esempio ortive, o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D. lgs. N. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013 lo scambio di informazioni debba avvenire attraverso strumenti informatici tra i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e persone;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- Cittadini privati.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Domande veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. E' importante sottoscrivere in modo consapevole sia i requisiti e le prescrizioni che l'azione prevede sia l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno ⁷.

La corrispondenza delle superfici deve essere garantita effettuando, ove necessario, variazione di notifica di attività biologica per i seguenti casi particolari, come previsto dalla DGR n. 29-4054 del 27.06.2012:

- aumento o diminuzione del numero di attività;
- aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione);
- aumento o diminuzione delle UP zootecnia (variazione metodo di produzione);
- cambio dell'OdC di riferimento.

In tutti gli altri casi è possibile effettuare una rettifica alla notifica di attività biologica.

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati dagli uffici istruttori in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura/operazione di sostegno di cui trattasi.⁸

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (vedere il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali* della Parte V).

Come compilare e trasmettere le domande di sostegno

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) seguendo le modalità indicate di seguito.

Le domande dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando le seguenti modalità.

⁷ articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg. nell'ambito di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo al sostegno di cui all'art. 28 del reg. (UE)1305/2013.

⁸ Articolo 24 *Principi generali*, paragrafo 1, lettere a) e b) del reg. (UE) 809/2014 della Commissione

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare sull'azienda, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata dalla pagina

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> , seguendo le istruzioni riportate.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto): <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>

Nel caso della lettera a) il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Trasmissione della domanda

Al termine della compilazione la domanda sarà salvata sul Sistema informativo come documento digitale in formato .pdf.

Per coloro che presentano la domanda in proprio, al momento della trasmissione informatica della domanda, verrà applicata una firma elettronica semplice (verificabile dal messaggio che apparirà a fondo pagina), valida a titolo di sottoscrizione della domanda e di eventuali allegati.

Non sarà quindi necessario inviare la domanda in forma cartacea all'autorità competente.

Copia cartacea della domanda, firmata dal richiedente, dovrà essere conservata dallo stesso ed esibita a richiesta dei funzionari istruttori.

Per coloro che presentano la domanda tramite CAA, la copia cartacea della domanda, firmata dal beneficiario, deve essere depositata nel fascicolo aziendale. In questo caso, oltre alla firma apposta sul formato cartaceo, è ammessa anche la firma elettronica della domanda (firma grafometrica).

Le procedure esposte sono valide anche per eventuali fasi successive quali, ad esempio, modifica o ritiro della domanda di sostegno.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno

Come illustrato nella Parte I, la domanda volontaria di sostegno va trasmessa telematicamente a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento ed entro le ore **23:59:59 di martedì 15 maggio 2018**.

Domande presentate in ritardo

La presentazione in ritardo è disciplinata dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno dell'annualità 2016 (che vale anche come domanda di pagamento) è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento (ossia il 16 maggio), si applica una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda nel tempo fissato.

La presentazione tardiva è altresì consentita nel caso di documenti, contratti o altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per il sostegno in questione.

Tuttavia se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè a 25 giorni consecutivi, la domanda è irricevibile (ossia non può più essere accettata) e all'interessato non è possibile accordare il sostegno richiesto.

Il termine ultimo per la trasmissione telematica della domanda con l'applicazione di riduzioni sono le **ore 23.59.59 del 11 giugno 2018**.

Fasi successive alla presentazione di una domanda iniziale di sostegno

Domanda di modifica

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande di modifica possibili sono quelle previste dall'**articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014**.

Potranno essere accettate le seguenti variazioni:

- modifiche riguardanti le superfici richieste a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

In ogni caso non potranno essere accettate modifiche dell'uso del suolo non previste.

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla misura 11 siano rispettati. E' infatti possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 31 maggio 2018**.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.

In caso di presentazione oltre il termine, anche per le domande di modifica, vale quanto già riportato per le domande iniziali nel paragrafo precedente: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 dell'11 giugno 2018**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili).

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno (e di pagamento) o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze⁹.

ULTERIORI COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima e per le quali è necessario che egli effettui comunicazioni riguardanti:

- la rinuncia o il ritiro parziale della domanda,
- gli errori palesi compiuti nella compilazione,
- le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che si sono verificate,

Rinuncia o ritiro parziale (Comunicazione)

Il richiedente può ritirare del tutto la domanda, cioè rinunciarvi, o rivederla solo in parte, quindi riducendo la superficie. La comunicazione **di rinuncia** o di **ritiro parziale** può essere fatta in qualsiasi momento, attraverso il sistema informativo regionale.

Tuttavia, la richiesta non può essere ritenuta ammissibile se è già stato comunicato al richiedente da parte dell'autorità competente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo sono già state evidenziate inadempienze.¹⁰

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale all'impegno aggiuntivo facoltativo *sommersione invernale delle risaie*.

⁹ Articolo 15, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

¹⁰ Il ritiro delle domande è disciplinato dall'articolo 3 del reg. (UE) 809/2014 della Commissione europea.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Errori palesi (richiesta di correzione)

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall'Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti¹¹. La comunicazione deve avvenire via PEC all'ente istruttore competente. L'individuazione delle tipologie di errori palesi è a cura dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

L'ufficio istruttore in caso di accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché risulti che il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correzione tramite le funzionalità del sistema informativo.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (richiesta di riconoscimento)

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali che impediscono la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo¹².

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali¹³ che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni

11 Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014

12 Articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

13 Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

DOMANDE DI PAGAMENTO IN ANNI SUCCESSIVI

Per il 2018 la domanda di sostegno è anche domanda di pagamento.

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse proprio in riferimento all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Mediante la presentazione delle domande di pagamento possono eventualmente verificarsi i casi di estensione delle superfici sotto impegno e/o di trasferimento degli impegni e dei terreni.

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

COMPETENZE

La *Regione Piemonte* esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,

- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

L'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento che esprime in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

La legge regionale 23 del 29 ottobre 2015 (articolo 8, commi 1 e 2) ha previsto di assegnare alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province (funzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 17/1999) e dalle Comunità montane (funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 17/1999) in virtù della specificità territoriale e la Deliberazione della Giunta regionale n. 1-2692 del 23.12.2015 ha individuato il personale trasferito alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane.

La Direzione regionale agricoltura mediante i propri uffici sul territorio, in base alle convenzioni stipulate con l' ARPEA che ha delegato ad essi alcune funzioni, è competente per le domande agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica:

- del ricevimento delle domande,
- dell'istruttoria, del controllo,
- dell'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- della conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

Le domande sono attribuite come competenza territoriale all'ufficio istruttore nel quale ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno. Essi sono i seguenti:

Settori regionali per competenza territoriale
Settore agricoltura del territorio della città metropolitana di Torino
Settore agricoltura del territorio di Cuneo
Settore agricoltura del territorio di Biella e Vercelli
Settore agricoltura del territorio di Novara e del Verbano Cusio Ossola
Settore agricoltura del territorio di Alessandria e Asti

I recapiti e i riferimenti degli elencati Settori sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/governo/org/A17.htm>

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Uffici istruttori predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE

Sono previste delle condizioni che determinano l'ammissibilità o meno delle domande, trattasi in particolare dei requisiti dei beneficiari, del raggiungimento dell'importo minimo che, se non conseguiti, causano l'inammissibilità della domanda di sostegno. Essi sono indicati nel paragrafo *Condizioni di ammissibilità/esclusione* della sottomisura/operazione descritta nella Parte II.

I criteri di selezione consistono in punteggi, che dipendono dalle zone prioritarie da un punto di vista ambientale (in quanto aventi valore da preservare o da migliorare) o economico per le zone rurali o da altri parametri.

Nel paragrafo *Criteri di selezione* sono stati illustrati i criteri di selezione sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella riunione plenaria svoltasi nelle giornate del 26 e 27 novembre 2015, come eventualmente modificati nelle successive comunicazioni fino alla definitiva chiusura della consultazione.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

I dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali che danno luogo ai punteggi che costituiscono le priorità per l'operazione in oggetto sono desunti dalle informazioni esistenti per l'azienda interessata nell'Anagrafe delle aziende.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La Direzione regionale agricoltura prenderà atto dei punteggi e della collocazione in ordine secondo il par. precedente.

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Verranno verificati i punteggi secondo i criteri di selezione esposti nel paragrafo relativo e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base della tabella dei criteri di selezione (Parte II).

Confrontate le risorse economiche messe a disposizione con il presente bando rispetto all'importo finanziario richiesto per la sottomisura 11.2 verranno stabiliti i seguenti raggruppamenti di domande:

1. domande ammissibili e finanziabili fino all'utilizzo delle risorse annuali (un quinto del budget totale) messe a disposizione;
2. domande ammissibili ma non finanziabili, in quanto in graduatoria occupano posizioni successive al gruppo 1;
3. domande escluse per mancanza delle condizioni di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse (con motivazione espressa).

La graduatoria sarà approvata in modo definitivo per l'operazione 11.2.1 mediante Determinazione Dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo (11 giugno) per la presentazione delle domande di sostegno¹⁴, e riporterà in allegato le 3 categorie di domande descritte.

GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il punteggio delle domande può essere modificato soltanto in riduzione, a seguito delle verifiche in preistruttoria e in istruttoria. A causa della connotazione degli impegni legati alla stagionalità degli interventi agronomici non è prevista, dopo le verifiche, la ridefinizione della graduatoria dopo che essa sia stata resa nota, per cui non essa non viene fatta scorrere. Le economie delle risorse impegnate con il presente bando che potrebbero realizzarsi, saranno utilizzate per eventuali bandi in anni successivi.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO) E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande ammissibili e finanziabili rispetto alle risorse disponibili ed assegnate con il presente bando, saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 saranno non istruibili e dunque respinte.

Gli Uffici istruttori inizieranno le istruttorie delle domande preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione/operazione.

Principi generali dei controlli

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;

I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

14

vedere il paragrafo *Tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi* nella Parte V

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci¹⁵.

Le domande di sostegno (e per il primo anno, di pagamento) sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- 1) controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- 2) controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- 3) controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

1) Controlli amministrativi ¹⁶

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Le domande della Misura 11 dopo le verifiche del sistema integrato di gestione e controllo ad opera dell'Organismo pagatore svolte con l'ausilio del telerilevamento (e fotointerpretazione) vengono passate nello stato "istruibile" per lo svolgimento dell'attività degli Enti istruttori, ad esclusione delle domande che richiedono ancora delle correzioni da parte dei CAA.

Le verifiche svolte nell'ambito dei controlli amministrativi riguardano:

verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);

verifica dell'ammissibilità del beneficiario;

verifica delle condizioni di ammissibilità;

rispetto dei criteri di selezione;

non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi dell'Unione europea;

che gli impegni e altri obblighi inerenti la misura/operazione di sostegno siano soddisfatti.

Se del caso, le constatazioni sulla conformità relativi ai controlli svolti per il regime dei pagamenti diretti (Allegato I del reg. (UE) 1307/2013 e s.m.i.) e/o il sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo (quale la misura 11) sono oggetto di una comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

Verrà tenuto conto dell'esito dei controlli e della vigilanza effettuati nell'ambito del regime biologico da uffici regionali, dagli Organismi di controllo ecc. ed essi potranno determinare conseguenze sull'entità del pagamento della domanda per l'operazione 11.2.1.

2) Controlli in loco ¹⁷

¹⁵ art. 59 del Reg. UE 1306/2013 e s.m.i.

¹⁶ I controlli amministrativi sono disciplinati dagli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 809/2014 e dall'articolo 74 del reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.

¹⁷ I controlli in loco sono disciplinati dalla sezione 2 (articoli 37-41) del regolamento (UE) 809/2014

Riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti da ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.¹⁸

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Sono anche previsti controlli in loco specifici sul rispetto della "*condizionalità*". Esso riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i. Le regole di condizionalità sono state definite a livello nazionale: per il 2018 mediante il Decreto MiPAAF n. 1867 del 18/01/2018;

I controlli in loco per la sottomisura 11.2 possono includere anche prelievi di campioni vegetali (frutti, foglie), di terreno o di acqua per sottoporli alla ricerca dei residui di fitofarmaci, cui viene di norma sottoposto il 30% delle aziende facenti parte del campione.

Per verificare il rispetto delle fasi fenologiche che altrimenti non potrebbero essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende da sottoporre a verifica in loco.

3) Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

Sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Quest'ultima prevede (all'art. 29, comma 8) che l'amministrazione regionale controlli periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettuando un controllo delle dichiarazioni relative ad un campione casuale di almeno il dieci per cento dei provvedimenti adottati annualmente.

Verballi di istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;

parzialmente positivo, dandone le motivazioni;

- negativo, dandone le motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui si è detto interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni degli interessati è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.¹⁹

Chiusura delle istruttorie

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile, viene comunicato al titolare della domanda via PEC o attraverso un sistema certificato di Sistema Piemonte. Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene comunicata l'ammissione a finanziamento.

Sono possibili altre modalità di comunicazione consentite dalle norme vigenti in materia.

ESITI DEI CONTROLLI

I controlli possono avere risultato positivo o mettere in evidenza delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

¹⁹ Art 17 della Legge regionale n. 14 del 14.10.2014

norme dell'Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

norme nazionali: Decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1867 del 18/01/2018 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 80 del 6.4.2018 Supp. Ord. n.15).

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

a) mancato rispetto (conseguenze disciplinate dal citato DM e dal provvedimento regionale Determinazione dirigenziale (D.D.) n. 484 del 30.05.2017)

delle condizioni di ammissibilità,
della condizionalità,

degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,

dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,

dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;

b) differenza di superficie (conseguenze disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014) tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni, degli altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato.

L'art. citato stabilisce:

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. A tal proposito si segnala che la cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici durante il periodo di impegno comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi eventualmente percepiti.

Il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:

impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

La D.D. n. 484 del 30.05.2017 definisce le riduzioni del pagamento o le esclusioni dal pagamento della Misura 11.

Alla misura M11 (Agricoltura biologica) si applica la condizionalità secondo l'articolo 93 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. La condizionalità viene recepita annualmente attraverso specifici decreti ministeriali e, a livello regionale, mediante delibere attuative, in modo che l'applicazione risulti coerente con l'evoluzione della normativa di riferimento (PSR pag. 160, capitolo 8.1).

Le violazioni in tema di condizionalità vengono penalizzate mediante riduzioni o esclusioni anch'esse previste dalla DD n. 484 del 30.05.2017, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale vigente che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

b) Difformità di superficie ed effetti sugli importi dei premi

L'argomento è specificato dall'Organismo pagatore regionale in documenti o Manuali. Ne vengono comunque riportati di seguito i principi:

Mancata dichiarazione di tutte le superfici (articolo 16 del reg. (UE) 640/2014)

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3% della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell'ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3% in funzione della gravità dell'omissione. La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell'importo dell'eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del reg. (UE) 640 del 2014.

Superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo

Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connesse alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto e/o di pagamento, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata (paragrafo 5 dell'articolo 18 del reg. (UE) 640/2014).

Superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

Fatte salve le sanzioni amministrative previste all'articolo 19 del reg. (UE) 640 del 2014, per le misure di sostegno connesse alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie accertata per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 Reg. UE 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie accertata per quel gruppo di colture (paragrafo 6 del reg. (UE) 640/2014). Tuttavia, fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva accertata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie accertata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del reg. (UE) 640/2014. Il paragrafo sopra riportato non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Per superfici riferite a un unico *gruppo di coltura* si intendono quelle superfici dichiarate alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura.

Le conseguenze sull'importo dell'aiuto dipendono dalla percentuale di scostamento (o difformità) tra la superficie dichiarata e quella accertata.

La percentuale di difformità (o scostamento) viene calcolata con la seguente formula:

$$(SD - SA)/SA * 100$$

(ove *SD* = Superficie dichiarata dal richiedente ed *SA* = Superficie accertata a controllo).

Gli effetti sugli importi degli aiuti sono fissati dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del reg. UE n. 640/2014.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 Reg. UE 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato²⁰

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media dei valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

CLAUSOLA DI ELUSIONE

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.²¹

REQUISITI PER IL PAGAMENTO

Informativa antimafia

Nel corso dell'istruttoria delle domande verrà svolta la procedura di acquisizione dell'informativa antimafia, in riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159, dall'art.25 comma 1, lett. C) della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e dalle successive modificazioni e integrazioni.

L'Arpea fornisce indicazioni in merito alle soglie degli importi e al tipo di procedura da adottare.

Pagamento tramite accredito

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata ad uno degli organismi pagatori riconosciuti dal reg. (CE) 1663/95 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Ulteriori precisazioni in merito all'esecuzione dei pagamenti potranno essere effettuate da Arpea.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Una volta ultimati tutti i controlli amministrativi e anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, possono essere versati anticipi fino al 75% per il sostegno concesso dalle misure dello

²⁰ Art. 19, paragrafo 3 del Reg. UE 640/2014

²¹ Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.

sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 29 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i., ossia la misura 11)²². Questa fase viene eventualmente svolta dall'Arpea.

I saldi potranno essere versati al termine di tutti i controlli istruttori nel caso in cui l'esito sia positivo e l'importo da versare (anche a seguito di riduzioni del pagamento) sia superiore a quanto anticipato.

In alternativa, i pagamenti vengono versati in un'unica soluzione al termine di tutti i controlli previsti.

Gli importi dei saldi e dei pagamenti in un'unica soluzione verranno proposti dagli uffici istruttori in elenchi di liquidazione.

RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3), prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale, devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti dei beneficiari e dei cittadini nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento.

Pertanto, prima di adottare il relativo provvedimento di rigetto, l'ufficio è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ufficio procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.²³

SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E' normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il

23

Testo tratto dal paragrafo 15.1.2.2 Disposizioni per l'esame dei reclami del PSR 2014-2020

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

A tale proposito si precisa che l'avvio del procedimento "Valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" che ha luogo con la presentazione dell'istanza (domanda di sostegno) per accedere al sostegno dell'operazione di cui al presente bando verrà eseguito con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Di seguito vengono indicati i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le varie fasi delle domande di sostegno (e di pagamento) approvati con la deliberazione della Giunta regionale (DGR) 29 dicembre 2016, n.41-4515 avente per oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione":

- la valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (11/6/2018) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.
Provvedimento finale: determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.
Responsabile del procedimento: Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;
- l'istruttoria delle domande di pagamento e la formazione degli elenchi di liquidazione avverrà **entro 180 giorni** dal passaggio delle domande nella fase "istruibile" (dopo i controlli del sistema integrato di gestione e controllo e altri controlli amministrativi); i tempi del procedimento vengono interrotti in caso di richiesta di documentazione, dell'esame di quest'ultima, del contraddittorio con l'interessato).
Provvedimento finale: domande ammesse a finanziamento inserite in un elenco di liquidazione.
Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905;
- rifiuto, revoca, riduzione o recupero del pagamento (o dei pagamenti) **al massimo 90 giorni** dalla notificazione all'interessato della contestazione dell'irregolarità/inadempienza riscontrata con i controlli amministrativi o in loco.
Provvedimento finale: provvedimento definitivo di decadenza o recupero,

Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905.

PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Deliberazione della Giunta regionale n. 14-6738 del 13.04.2018 che stabilisce le risorse impegnate e i criteri e le modalità di selezione per predisporre le graduatorie, in corso di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ;
(on line con aggiornamenti periodici anche all'indirizzo trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente, in Criteri e modalità di concessione ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 1));
- La presente Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e la determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
(anche on line nella sezione Agricoltura dei bandi aperti http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/bandiAperti.htm, nel sito web dei bandi in Amministrazione trasparente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte> con aggiornamenti periodici);
- Gli atti di concessione con aggiornamenti periodici all'indirizzo trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente, nella sezione omonima ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 2 e art. 27);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente
<http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel sistema informativo

- agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell'anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
 - c) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
 - d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
 - e) gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarità del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabile del trattamento dei dati

Sono il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio.

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica:

agricoltura@cert.regione.piemonte.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione

- finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
 - Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ;
 - Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
 - Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1867 del 18.01.2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale Serie gen. n. 80 del 06.04.2018, supp. ord. n.15).

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

Atti regionali

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e in ultimo con DGR n. 26-6621 del 16 marzo 2018, disponibile sul sito regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi.htm

DGR n. 14-6738 del 13.04.2018 avente per oggetto " Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 11 "Agricoltura biologica", operazione 11.2.1 del PSR 2014-2020";

DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 avente per oggetto "Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l.r. n. 13/1999 Modifica dell'allegato A della DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2011, per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica".

Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015 avente per oggetto "D.M. n. 2049 del 01/02/2012 Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica: aggiornamento dell'allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012".

Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 avente per oggetto "PSR 2014-2020 – Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) – Attività minima,

mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n.12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i.”

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/51/attach/dda1700001314_1040.pdf

Determinazione Dirigenziale n. 484 del 30 maggio 2017 avente per oggetto “PSR 2014-2020 – Misura 11 “Agricoltura biologica”: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 “

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/30/attach/dda1700000484_040.pdf

Video tutorial

Nell’ambito del PAN:

Guida all’uso corretto dei prodotti fitosanitari:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/dwd/guidaUsoFito.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUsoFito.pdf)

CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico specializzato per l’agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

E’ possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L’Assistenza applicativa è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.